



Al Municipio II  
Direzione Tecnica

e, p.c. Alla Direzione Generale  
Direzione Decentramento

Al Dipartimento Trasformazione Digitale

Oggetto: Riscontro alla richiesta di chiarimenti della Direzione Tecnica del Municipio II prot. CB 134178 del 9.12.2021 (pervenuta al D.P.A.U. con prot. QI 208345 del 10.12.2021), inerente la grandezza edilizia Volumetrica da porre a base di calcolo, per definire la competenza di cui all'art. 67 comma 4 lett. a) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con D.C.C. 10/1999 ss.mm.ii., in merito ai procedimenti relativi alle domande di Permesso di Costruire per interventi ascrivibili alla Nuova Costruzione.

In riferimento al quesito posto da codesto Municipio, si rappresenta quanto segue.

La Direzione Tecnica in indirizzo, chiede un chiarimento tecnico inerente:

la grandezza edilizia Volumetrica da porre a base di calcolo, per definire la competenza di cui all'art. 67 comma 4 lett. a) del Regolamento del Decentramento Amministrativo approvato con D.C.C. 10/1999 ss.mm.ii., in merito ai procedimenti relativi alle domande di Permesso di Costruire, per interventi ascrivibili alla Nuova Costruzione.

Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che il parametro volumetrico da utilizzare per gli interventi di Nuova Costruzione, ai soli fini della individuazione della competenza di cui all'art. 67 comma 4 lett. a) del Regolamento del Decentramento Amministrativo, risulta per gli interventi realizzati in attuazione del PRG vigente, il Volume costruito (Vc), facendo riferimento gli stessi alle relative NTA, che individuano come parametro da porre a base di calcolo quello superficario della SUL. L'art. 4 comma 3 delle NTA del PRG vigente, identificano il Vc come *"la consistenza edilizia di un fabbricato esistente, calcolata come prodotto della SUL di ogni piano per l'altezza reale relativa"*. Ove invece gli interventi edilizi di Nuova Costruzione siano sottesi alle NTA di specifici Strumenti esecutivi, comunque denominati, che facciano riferimento alla grandezza edilizia volumetrica, il parametro da considerare, ai fini dell'individuazione della competenza in argomento, è il Volume, da computarsi secondo le modalità ed i criteri definiti dalle relative NTA.

Per quanto attiene il limite di 3.000 mc di cui al citato art. 67, relativo agli interventi di Nuova Costruzione, si rappresenta che lo stesso farà riferimento alla grandezza edilizia di progetto (c.d. post operam), ad eccezione degli interventi classificabili come di solo Ampliamento, di cui all'art. 3 comma 1 lett. e.1 del DPR 380/2001, per i quali si prescinde dalla consistenza edilizia dell'edificio legittimo e/o legittimato, dovendosi riferire alla sola volumetria incrementale.



Quale ulteriore chiarimento, si rappresenta che a prescindere dalla consistenza edilizia, gli interventi di cui all'art. 22 comma 7 del DPR 380/2001, sono di competenza della Struttura Territoriale di riferimento, trattandosi di facoltà dell'interessato circa la possibilità di chiedere il Permesso di Costruire, per gli interventi ivi previsti.

Nei termini su estesi è reso il richiesto parere, rappresentando che questa Direzione, nell'esprimere i pareri non entra nel merito dell'ammissibilità in concreto dello specifico intervento, che rimane di esclusiva competenza dell'Ufficio procedente.

~~La~~

Arch. Vito Rocco Panetta

Il Direttore  
Cinzia Esposito